



COMUNE DI CASTELGRANDE

PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

(in vigore dal 12 agosto 2013)

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 6 agosto 2013 e succ.modificato ed
integrato con delibera di CC. N. 28 del 24 agosto 2018***

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 **Competenza**

1. Il presente regolamento è compilato in conformità del T.U. LL. SS. 27 luglio 1934, n°1265, del D.P.R. 10/09/90, n. 285 e della Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.93, n° 24.
2. Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
4. L'Azienda Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, si affianca il Responsabile del servizio quale organo di gestione ed esecuzione.

Art. 2 **Responsabilità**

1. Il Comune, mentre si attiva affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni e/o furti alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito rilevi penalmente.

Art. 3 **Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi**

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre in base al seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, esumazioni e trasferimenti.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto di salme accidentate, richiesto dalla Autorità Giudiziaria;
 - d) il trasporto funebre nei casi previsti dal successivo art. 6;
 - e) la fornitura del feretro nei casi previsti dal successivo art. 6.
3. Sono a pagamento tutti gli altri servizi effettuati a richiesta degli interessati.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il custode del cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa averne interesse, gli atti di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero comunale;
 - c) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 07/08/90, n. 241.

Art. 6
Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre, alla fornitura del feretro, ad un minimo di addobbo floreale ed all'inumazione in campo comune per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona, entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.
2. Ugualmente si procede ove tutti i familiari abbiano i requisiti per fruire dell'assistenza economica di base e ne facciano domanda all'Ufficio Sociale comunale. Tale situazione va dichiarata nella domanda e successivamente accertata dall'ufficio comunale ai sensi della legge 8/11/2000 n.328, con le modalità del D.Lvo 31/3/1998 n. 109, come modificato dal D.Lvo 3/5/2000 n. 130 e relativi strumenti di attuazione. Ove l'accertamento sia negativo, si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Art. 7
Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il "lutto cittadino" per la morte dei cittadini che, con le loro opere, abbiano, in vita, meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali ulteriori che abbiano riguardato persone, anche non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza, suscitando vasto cordoglio.
3. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
4. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono, di norma, nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico, ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco, ove lo ritenga, pronuncia l'orazione funebre.
5. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

Art. 8
Atti riservati

1. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio. Tali documentazioni sono successivamente trasmesse all'Azienda Sanitaria. Le istanze da parte dei familiari, intese ad ottenere copia degli atti, devono comunque essere presentate presso l'ufficio comunale competente, che le trasmetterà all'Azienda Sanitaria.
2. Le constatazioni dei decessi sono rilasciate in copia autentica solo ai familiari del defunto, intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli o, in loro mancanza, il parente più prossimo. Sono altresì rilasciate agli enti pubblici che li richiedano per motivi d'ufficio specificati e pertinenti.

TITOLO II
DICHIARAZIONE E DENUNCIA DI MORTE.
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 9
Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal responsabile dell'Ufficio di Anagrafe che ha controllato ed apposto le eventuali correzioni sui dati anagrafici del defunto.
5. I decessi avvenuti in ospedali, cliniche, ospizi e collettività sono notificati, con l'apposito modulo e nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o del delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 10
Denuncia della causa di morte, accertamenti necroscopici, referto all'autorità giudiziaria

1. Per quanto relativo alla denuncia della causa di morte, agli accertamenti necroscopici, ai casi di obbligo di referto all'Autorità giudiziaria e quant'altro, si fa rinvio al D.P.R. 10/9/90, n. 285.

Art. 11
Termini di osservazione dei cadaveri

1. Con riferimento al termine di osservazione dei cadaveri e relative provvidenze trovano applicazione gli art. 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 2.12.1975 n° 644 e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

Art. 12
Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune dispone di un obitorio nell'ambito dello stesso impianto cimiteriale alla località Cupa, mentre destina a deposito di osservazione per la breve sosta delle salme la chiesetta esistente nel cimitero medesimo.

2. L'impianto cimiteriale comunale non dispone di una camera mortuaria per le cui funzioni ci si avvarrà di strutture autorizzate.
3. Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere consentito l'accesso ai familiari, previa autorizzazione del Responsabile del servizio cimiteriale o dell'Autorità Giudiziaria, se la salma è sottoposta ad indagine giudiziaria.

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13

Servizio trasporti funebri e consegna del feretro

1. Costituisce trasporto funebre il trasporto di cadavere, ossia il trasferimento della salma dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al servizio mortuario dell'ospedale, al Cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi e di personale idonei. Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi la raccolta ed il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo ed il trasferimento di quest'ultimo, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali.
2. La sigillatura del feretro, sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, deve essere effettuata nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla legislazione regionale e nazionale competente.
3. Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale, le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ivi compreso il codice deontologico delle imprese funebri. Chiunque effettua il trasporto di cadavere riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

Art. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il trasporto funebre delle salme di persone decedute nel territorio comunale, anche se residenti altrove, è:
 - a) gratuito nei casi previsti dal precedente art. 6.
 - b) a pagamento per tutti gli altri.

Art. 15

Disciplina delle attività di trasporto funebre

1. Di norma non si effettuano trasporti funebri di domenica e in ogni giorno festivo.
2. I Cortei funebri a piedi sono consentiti esclusivamente nel tratto che va dal luogo del decesso alla chiesa in cui si svolge la cerimonia funebre e sino alla sede del Cimitero.
3. Compete al Sindaco, a termini dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo nei cimiteri;
 - c) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti;
 - d) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie;
 - e) luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

Art. 16

Requisiti delle imprese abilitate ai trasporti funebri

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e tra gli altri:

- a) possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con D.P.R. 18/6/1931, n. 773;
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- c) disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato dall'A.S.L., di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento;
- d) capacità tecnica e di risorse umane, richiesti dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- e) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- f) l'assenza, a carico del legale rappresentante, di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 32bis e 35bis del codice penale;
- g) la disponibilità permanente e continuativa di un'autorimessa, ubicata all'interno del territorio regionale, attrezzata per la sanificazione ed il ricovero di non meno di un carro funebre, fermo restando che tale requisito potrà essere soddisfatto laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di agenzia, appalto o fornitura, di durata o contenuto in via continuativa e funzionale l'attività funebre, con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre nel territorio della regione o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o società consortili ai sensi del codice civile; (integrazione apportata con delib. CC n. 28/2018)*

2. L'impresa munita della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, di generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funerari ovvero della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo di pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 5 del TULPS, può svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio, ovvero assolvere al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 17

Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come nelle loro diverse tipologie definiti dalla circolare del Ministero della sanità n.10 del 31 luglio 1998, non costituisce trasporto di cadavere.

2. Va, comunque, utilizzato un mezzo chiuso o con adeguata copertura, in modo da assicurare un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza e di non visibilità dei contenitori trasportati.

Art. 18

Trasporto di cassette di resti ossei o urne cinerarie

1. Il trasporto di cassette di resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da chiunque abbia l'autorizzazione di cui all'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; esso comporta l'obbligo di consegna della cassetta o dell'urna al servizio di custodia del cimitero di destinazione o al soggetto eventualmente indicato nell'autorizzazione.

2. Il trasporto di cassette senza autorizzazione o senza l'adempimento dell'obbligo di consegna di cui al comma precedente importa il reato di cui all'articolo 411 codice penale.

Art.19
Esecuzione del trasporto funebre

1. I trasporti vanno eseguiti con l'uso di carri funebri, che vanno tenuti a disposizione fino all'arrivo al Cimitero.

Art. 20
Auto funebre

1. L'autofunebre utilizzata deve disporre della dichiarazione di idoneità prescritta, rispondere alle norme del codice della strada ed essere dotata di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni molesti.

2. All'interno dell'autofunebre devono essere conservati, anche in copia, i titoli di idoneità, da aggiornarsi periodicamente, nonché, nel corso del trasporto funebre, l'autorizzazione al singolo trasporto di cui all'articolo 23 del d.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché l'autorizzazione al seppellimento. L'autorizzazione al trasporto singolo va consegnata al Responsabile dei servizi cimiteriali ovvero al personale preposto al cimitero.

Art. 21
Tariffe del trasporto funebre

1. Il corrispettivo del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale è stabilito dalla libera concorrenza del mercato.

Art. 22
Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'Amministrazione Comunale, tramite il personale dipendente, esercita il controllo sullo svolgimento dei servizi di trasporto funebre, nel quadro della normativa vigente.

2. Le infrazioni sono sanzionate a termini dell'articolo 107 d.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e dell'articolo 358 Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.

3. Il Sindaco con proprio atto individua il personale comunale incaricato dell'accertamento delle violazioni ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n.689; il Responsabile dei servizi cimiteriali ed il personale del servizio di Polizia Municipale sono funzionalmente incaricati dell'accertamento e della denuncia delle violazioni.

4. I trasporti dei cadaveri sono altresì sottoposti alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario dell'ASL competente per territorio. L'autorizzazione al seppellimento viene rilasciata, unitamente all'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R 285/90, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio del trasporto funebre, anche per le salme dirette al cimitero locale.

Art.23
Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

TITOLO IV

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 24

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della vigente normativa.
4. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
5. L'Azienda USL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 25

Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme, i resti o le ceneri di persone nate, decedute o residenti nel territorio comunale.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono accolte:
 - a) le salme, i resti o le ceneri delle persone aventi diritto di sepoltura in tomba privata, sia individuale che di famiglia;
 - b) le salme destinate alla tumulazione in loculi comunali già occupati da salme di consanguinei, i cui resti ossei dovranno preventivamente essere raccolti in apposita cassetta metallica, sempre che sia concluso il processo di mineralizzazione sui resti mortali;
 - c) i resti o le ceneri destinati alla tumulazione in loculi comunali occupati da salme di familiari.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 50 del DPR 10/9/1990 n. 285, su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nel cimitero comunale di persone che siano morte fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita, oltre a religiosi e persone con particolari legami alla comunità a giudizio della Giunta Comunale.

Art. 26

Inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto chiuso nella cassa di legno con le caratteristiche dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990 e sepolta, ciascuna in forma separata dalle altre, con le modalità e le caratteristiche previste dagli artt. 71,72 e73 del citato DPR 285/90.
2. Le caratteristiche del suolo, la loro ampiezza, la divisione dei riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo in materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, recante almeno l'indicazione del cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto.
4. Il cippo potrà avere le seguenti dimensioni massime:
 - altezza cm. 120
 - larghezza cm. 90
 - spessore cm. 15
5. La fornitura del cippo è a carico dei familiari della persona defunta, tranne che quest'ultima usufruisca delle agevolazioni prescritte al precedente art. 6.
6. È vietata la realizzazione e la collocazione di ogni altro elemento.

7. E' fatto salvo quanto già collocato nel cimitero comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 27 **Tumulazioni**

1. Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette per ossario o urne cinerarie in opere murarie – loculi, edicole, cappelle e ossari, laddove vi sia l'intenzione, da parte dei familiari del defunto, di conservare, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle relative convenzioni.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle fissate dal punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 ed al punto 13 della Circolare Ministero della Sanità n°24/93.
5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
6. Sono fatti salvi i manufatti già realizzati nel cimitero comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta dei familiari dei defunti, il feretro può essere provvisoriamente depositato in un loculo disponibile, previo pagamento del relativo canone di concessione stabilito con deliberazione di Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per feretri estumulati da cappelle di famiglia ove dovranno essere effettuati lavori di ripristino;
 - b) per feretri in attesa di essere tumulati in cappelle di famiglia in corso di edificazione e fino alla dichiarazione di agibilità delle stesse.
3. La durata della concessione provvisoria è fissata dal Responsabile dei servizi funebri e cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e purché non superi i 24 mesi, rinnovabile, eccezionalmente, fino ad un totale di 36 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero.
5. Verranno adibiti a deposito provvisorio i loculi comunali liberi al momento della sepoltura.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove lo stesso non abbia ottenuto una proroga al completamento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, disporrà per l'estumulazione straordinaria con conseguente inumazione della salma in campo comune, operazione che va eseguita alla presenza dal coordinatore delegato dall'ASL competente per territorio, il quale deve constatare che il feretro sia in condizione di poter essere trasferito o disporre che siano eseguiti gli accorgimenti atti a renderlo tale. Detta salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, previo pagamento dei relativi diritti.
7. I resti mortali di defunti, già raccolti in cassetta ossario, estumulati da cappelle familiari ove sono in corso lavori di ripristino, e le urne cinerarie, tenuto conto che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica, potranno essere depositate gratuitamente nei locali individuati dal Responsabile del servizio del cimitero, fino alla ultimazione dei lavori e, comunque per un periodo non superiore a quello previsto per le tumulazioni provvisorie dei feretri.

Art. 29
Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni, ai sensi dell'art.82 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni ordinarie non possono essere effettuate nel periodo da maggio ad ottobre di ciascun anno salvi i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e i casi straordinari per i quali è prescritto il parere dell'Azienda sanitaria. Esse sono autorizzate dal Sindaco.
3. Annualmente, il Responsabile dei Servizi cimiteriali, in collaborazione con il custode cimiteriale, curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura dell'esumazione ordinaria, provvedendo alla comunicazione scritta ai familiari del defunto un mese prima delle operazioni. L'avviso è diretto al familiare più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. L'avviso è altresì pubblicato all'Albo cimiteriale da istituirsi per un periodo non inferiore a quindici giorni.
4. Per le operazioni di esumazione ordinaria non è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL.
5. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune, in cassette di zinco, come previste dall'art. 36 del D.P.R. 265/90, fornite dai familiari, oppure, a richiesta e spese dei familiari medesimi, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi o ulteriori manufatti occupati da salme di congiunti.
6. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.
7. Le operazioni di esumazione si eseguono nel giorno di chiusura del cimitero. Ove per specifici motivi esse debbano effettuarsi in giorni diversi, il Sindaco può disporre la chiusura totale o parziale del cimitero.

Art. 30
Esumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie trovano applicazione gli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda USL o di altro personale tecnico da lui delegato.

Art. 31
Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione del loculo, salvo che si tratti di salma tumulata in sepoltura privata in concessione perpetua, e comunque non prima di vent'anni dalla data della tumulazione.
2. Annualmente, il Responsabile dei Servizi cimiteriali in collaborazione con il custode del cimitero, curerà la stesura degli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è stata attivata la procedura dell'estumulazione ordinaria. Tali elenchi dovranno essere comunicati per iscritto ai familiari del defunto un mese prima delle operazioni e pubblicati all'Albo cimiteriale per un periodo non inferiore a gg.15.
3. Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono eseguite in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione stabilita dal Responsabile del Servizio, durante i giorni di chiusura del cimitero, salvo quanto indicato nel precedente art. 29.
4. I resti mortali saranno collocati nell'ossario comune in cassette fornite dai familiari, oppure, previa richiesta e a spese dei familiari medesimi, raccolti in cassetta ossario e tumulati in cellette ossario o in altri loculi o ulteriori manufatti occupati da salme di congiunti.

5. I feretri estumulati, compresi quelli della sepoltura privata a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

6. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto.

Art. 32

Estumulazioni straordinarie

1. L'estumulazione straordinaria può essere eseguita prima dello scadere della concessione per provvedimento della Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento della salma in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e vanno effettuate in presenza del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda USL o del soggetto da questi incaricato. Essa pertanto è eseguita prima dei vent'anni dalla data di tumulazione e può essere effettuata ove la salma debba essere trasferita in altro loculo o essere cremata.

2. Il Sindaco può autorizzare l'estumulazione straordinaria di più salme, appartenute alla stessa famiglia, da loculi comunali, per effettuarne la traslazione in altri loculi, previo pagamento dei relativi oneri. Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a salme di defunti aventi rapporti di parentela fino a II grado fra gli stessi o aventi rapporti di parentela fino a 1° grado con il richiedente. L'estumulazione disciplinata dal presente comma va comunque eseguita alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL competente per territorio.

Art. 33

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i familiari possono darne avviso al Responsabile del Servizio, prima che venga eseguita l'operazione cimiteriale.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti dovranno essere consegnati ai reclamanti redigendo apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere consegnato al familiare del defunto.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati, da parte degli operatori cimiteriali, al Responsabile del Servizio il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi.

4. Trascorso tale termine senza che vengono reclamati, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune, secondo le procedure di cui alla normativa vigente, e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 34

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento della esumazione, della estumulazione o alla scadenza della concessione, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente di avere titolo entro dieci giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento del cimitero o alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Ove il Comune non intenda procedere come innanzi, i detti materiali dovranno essere smaltiti a cura dell'impresa affidataria del relativo servizio.

2. In caso di alienazione, il ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Anche in tal caso, trova comunque applicazione il primo comma del presente articolo, seconda parte.
5. I rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o da altre attività cimiteriali devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal DPR 15/7/2003 n. 254 e del D.L.vo 152/2006.

Art. 35

Disciplina dell'ingresso e orari di apertura

1. Nel Cimitero Comunale, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. Per motivi di salute o di età, comprovati da apposita certificazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, da certificati di inabilità al cento per cento, di indennità di accompagnamento e rilasciati dalla competente struttura pubblica, il Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali può concedere l'autorizzazione all'accesso di veicoli privati.
3. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - b) a tutti coloro che intendono svolgere attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni quando non siano accompagnati da adulti;
 - d) agli animali, ad eccezione dei cani guida.
4. La visita al cimitero è sempre consentita durante l'orario di apertura dello stesso come fissato dal Sindaco. Fuori di tale orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi funebri e cimiteriali.

Articolo 36

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) circolare con biciclette, veicoli e con motocicli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori dagli appositi contenitori;
 - e) accumulare neve sui tumuli; eseguire inserzioni su tombe altrui;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti;
 - h) fotografare o filmare cortei funebri, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori senza preventive autorizzazioni;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. La violazione dei divieti di cui alle lettere precedenti implica la pena pecuniaria di € 100,00.

Art. 37
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività di defunti.
2. Per celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio e alla Polizia Municipale.

Art. 38
Sepoltura nei giorni festivi

1. Di norma nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni saranno presi in consegna nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 39
Epigrafi, monumenti e ornamenti

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati dal Responsabile del servizio in relazione al carattere e alla durata della sepoltura.
2. Le epigrafi devono essere in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero in plastica o lamiera o ulteriori.
4. È consentita la collocazione di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.
5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, il Responsabile del Servizio disporrà per la rimozione, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per 30 giorni consecutivi.

TITOLO V
CREMAZIONE

Art. 40
Classificazione e istituzione Registro

1. La cremazione è un servizio pubblico, così come previsto dall'articolo 12, ultimo comma, del d. l. 31 agosto 1987, n.359, convertito con legge 29 ottobre 1987, n.440. Non disponendo il Comune di un impianto crematorio, esso autorizza il trasporto della salma nel cimitero di altro Comune che ne sia fornito o in altro luogo autorizzato alla cremazione, su richiesta degli interessati ed a spese di questi.
2. La cremazione, così come la inumazione in campo comune, non è più gratuita, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del D. L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n.26.
3. La cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è disciplinata dalle seguenti norme regolamentari e, per quanto qui non previsto, dalle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 e alla L.R. 28 aprile 2009 n. 14.

4. Con la deliberazione di Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2 della L.R. 14/2009 si provvederà ad istituire un registro in cui verranno annotate le volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri con gli estremi delle relative autorizzazioni.

Art. 41

Costruzione ed esercizio del crematorio

1. Si rimarca che il Comune di Castelgrande non dispone di un impianto crematorio.
2. La realizzazione del crematorio, ove decisa, deve avvenire in conformità a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n.130, ed in coerenza con quanto previsto dalla legislazione regionale, e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
3. Il progetto di costruzione del crematorio va fatto con l'osservanza di quanto disposto al punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993; esso va corredato di relazione del Responsabile Sanitario della A.S.L. sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell'impianto, nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. Il forno deve essere costruito in modo da poter contenere l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui.
4. L'esercizio del crematorio è soggetto alla vigilanza del Comune.

Art. 42

Cremazione stranieri

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti necessari, il nulla-osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Art. 43

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Modalità della cremazione e pagamento dei relativi oneri

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la cremazione è autorizzata se richiesta dalla maggioranza di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.

4. Per i minori e per le persone interdette vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti di essi.
5. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'articolo 3 della Legge Regionale n.14 del 28/4/2009, e cioè:
- per tumulazione;
 - per inumazione (se costituita di materiale biodegradabile);
 - per conservazione all'interno del cimitero (nei luoghi di cui all'articolo 80 D.P.R. n.285/1990);
 - per consegna al soggetto affidatario (di cui all'articolo 3 delle legge regionale n.14/2009).
8. La dispersione delle ceneri non può avvenire nei centri abitati e neppure in aree private situate nei centri abitati.
9. In caso di dispersione delle ceneri, la dispersione deve avvenire nei luoghi indicati nell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 28/4/2009, cioè:
- nelle aree predisposte all'interno del cimitero;
 - nelle aree naturali appositamente individuate nell'ambito di quelle di propria competenza dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione, a distanza non inferiore a 200 metri da insediamenti abitativi;
 - in aree private che non siano in centri abitati; in tal caso la dispersione deve avvenire all'aperto, con il consenso del proprietario dell'area e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - in mare, lago, fiume o altro corso d'acqua; in tal caso la dispersione deve avvenire nei tratti liberi da natanti e manufatti.
10. In caso di affidamento o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art. 44 **Urna cineraria**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo, purché opaca.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.
3. L'urna può essere conservata in sepoltura o in loculo privato o in cappella di famiglia.

Art. 45 **Verbale di consegna**

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno va conservato presso il crematorio, un altro va consegnato insieme all'urna al destinatario finale di questa, il terzo va trasmesso al Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
2. Se l'urna resta collocata nel Cimitero, il secondo verbale va consegnato al Responsabile dei servizi cimiteriali.

TITOLO VI **EDILIZIA CIMITERIALE E CONCESSIONI**

Art. 46
Edilizia cimiteriale

1. La realizzazione di manufatti (loculi e ossari) nel cimitero comunale è demandata al Comune che potrà ricorrere ai procedimenti previsti dalla normativa vigente avvalendosi di imprese che abbiano tutti i requisiti prescritti.
2. Non sussiste, nel cimitero comunale, la disponibilità di aree da poter dare in concessione per la destinazione alla costruzione di tombe individuali, tombe a posti multipli, cappelle, edicole o ulteriori manufatti cimiteriali. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione di aree già intercorsi alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto ai quali i concessionari potranno realizzare direttamente i prescritti interventi (cappelle, edicole, loculi e ossari), avvalendosi di imprese aventi i requisiti di legge.
3. Il privato concessionario o suo avente titolo che intenda apportare modifiche alle opere funerarie esistenti, realizzate privatamente, deve inoltrare domanda al Comune, specificando l'area o l'opera sulla quale intende intervenire, allegando la concessione del suolo da parte del Comune, ove prevista, ed allegando un progetto a firma di tecnico qualificato.
4. Il progetto di opere funerarie per gli interventi di cui al precedente comma 3, va presentato in tre esemplari, di cui uno in bollo, e deve contenere la firma del concessionario, la firma dell'autore del progetto, la relazione tecnica descrittiva della struttura portante e la specificazione dei materiali che verranno impiegati (specie, qualità, colori, provenienza, dimensioni). Il progetto deve essere redatto in forma chiara ed esauriente, con disegni geometrici in scala, quotati nelle dimensioni e negli spessori ed in generale esso deve rispettare le norme di edilizia generale e le prescrizioni tecniche recate nella vigente normativa statale e regionale.
5. Il progetto deve portare la firma dell'autore e per la parte statica quella di un professionista iscritto nell'albo. L'esecuzione del progetto deve essere fatta sotto la direzione e la responsabilità del progettista o di altro professionista iscritto all'albo.
6. L'approvazione del progetto compete al Responsabile dei servizi cimiteriali, il quale provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; l'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato.
7. Il permesso di costruire deve contenere l'indicazione del periodo di tempo entro il quale i lavori devono essere ultimati.
8. Il permesso di costruire decade e viene revocato qualora i lavori non vengano ultimati nei termini accordati.
9. Il costruttore, prima di procedere all'inizio dei lavori autorizzati, deve provvedere al versamento di un deposito per occupazione temporanea del suolo pubblico strettamente occorrente per il deposito dei materiali e degli attrezzi oltre che al versamento del canone dell'acqua occorrente per la costruzione.
10. Il Comune ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, quando non vengano rispettate le norme regolamentari e l'esecuzione delle opere non sia conforme al progetto approvato.
11. Ultimata l'opera, il titolare del permesso di costruire ed il costruttore dell'opera devono darne comunicazione scritta al Responsabile competente e chiedere il benestare e lo svincolo dei depositi cauzionali, previo pagamento delle somme eventualmente dovute al Comune o a terzi per eventuali danni a loro prodotti.

Art. 47
Oggetto e durata delle concessioni cimiteriali

1. Oggetto delle concessioni possono essere loculi, ossari, edicole e cappelle.
2. La concessione per il diritto d'uso di tutte le strutture funerarie è a tempo determinato con durata di cinquanta anni rinnovabili per eguale periodo, dietro pagamento dei relativi oneri. Restano salvi

gli effetti conseguiti dai provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso di sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Fatte salve le esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e/o del buon governo del cimitero il comune può accogliere istanze motivate di trasferimento delle concessioni di aree cimiteriali e/o loculi e/o ossari, nell'intesa che si rispetti la durata temporale della concessione originaria e che nessun onere venga a gravare sul comune stesso.

4. Si intende per concessionario il firmatario del contratto. Si intende per titolare della concessione la o le persone cui è stata trasferita la concessione in virtù di atto di successione legittima o in qualità di erede diretto.

Art. 48

Modalità di concessione

1. La concessione di sepoltura individuale (loculi e ossari) è data osservando l'ordine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento della disponibilità ove possibile assecondando la volontà del richiedente nella scelta del loculo/ossario.

2. Ove nel corso degli anni siano state prodotte più richieste e le stesse non sono state evase per mancanza di disponibilità di manufatti, prima di disporre le relative concessioni, il Responsabile dei Servizi cimiteriali inviterà i richiedenti a confermare l'interesse alla concessione medesima, con relativo versamento della quota determinata a titolo di acconto/caparra confermativa.

3. Ove dopo le comunicazioni di cui al precedente comma 4, dovessero risultare disponibili strutture funerarie ulteriori, il Responsabile dei Servizi cimiteriali provvederà, a mezzo avvisi pubblici, a renderlo noto, specificando tempi e modi per la formulazione dell'istanza di concessione.

4. Al fine di consentire la tumulazione attigua di coniugi, al momento del decesso di entrambi i coniugi, potranno concedersi, ove disponibili, loculi adiacenti, previo pagamento dei relativi oneri concessori e con conguaglio del costo già sostenuto per il loculo precedentemente occupato.

5. Tale concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione o che siano già titolari di analoga concessione nel cimitero comunale.

Art. 49

Diritto d'uso di sepoltura

1. Il diritto d'uso di edicole e cappelle concesso dal Comune è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è da intendersi implicitamente acquisito dal richiedente all'atto dell'ottenimento della concessione; per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione, con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, da presentare al Responsabile dei Servizi funebri per il relativo nulla osta.

4. Nel caso di concorso di più persone successibili, esse devono designare, mediante atto sottoscritto da tutti gli aventi diritto, una di loro quale unico soggetto legittimato a esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Nel caso di mancata nomina entro un anno, ovvero in caso di mancanza di successibili, si procede alla revoca della concessione.

5. Può, altresì, essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito

particolari benemerienze nei confronti dei concessionari; tale condizione dovrà essere espressa dal concessionario con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario o al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Art. 50

Divieto di trasferimento del diritto d'uso – Rinuncia alla concessione

1. È vietata la cessione fra privati del diritto d'uso di tutti i manufatti cimiteriali.
2. È facoltà del concessionario o dei suoi aventi causa rinunciare, per documentate motivazioni, alla concessione della cappella e dell'edicola; in tal caso è obbligo del concessionario o dei suoi aventi causa provvedere, a proprie spese, alla estumulazione delle salme, dei resti ossei e delle ceneri dei familiari defunti occupanti le strutture cimiteriali suddette, per la loro traslazione in altri loculi e ossari del cimitero comunale o di altro cimitero.
3. Rimane a carico del richiedente il canone di concessione rapportato alle annualità durante le quali lo stesso ha usufruito della struttura cimiteriale.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà, a mezzo di propri uffici, alla valutazione economica del manufatto restituito che assegnerà ad altro cittadino, osservando, come criterio di priorità, l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di concessioni, il cui elenco è tenuto presso l'ufficio del Responsabile dei Servizi funerari e cimiteriali, definendo contestualmente gli oneri che devono gravare sul nuovo assegnatario.
5. Il nuovo assegnatario, prima della stipula del contratto di concessione, verserà alla Tesoreria Comunale sia il canone di concessione del manufatto, calcolato secondo la tariffa vigente al momento della stipula del contratto medesimo, sia il valore di investimento nella struttura cimiteriale effettuato dall'originario assegnatario, ove avvenuto, detratta quota parte dello stesso in rapporto agli anni di fruizione della struttura cimiteriale. Dal detto canone sarà prelevata, per essere riversata all'originario concessionario, l'importo della concessione calcolato avuto riguardo agli anni non fruiti della medesima. In ogni caso il comune può accogliere la richiesta nell'intesa che nessun onere rimanga a carico del bilancio comunale.
6. Il nuovo contratto di concessione avrà durata pari alla concessione originaria.

Art. 51

Manutenzione

1. La manutenzione di edicole e cappelle di famiglia spetta ai concessionari. Essa comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Spetta ai concessionari la manutenzione ordinaria di loculi ed ossari. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria degli stessi ad esclusione delle lapidi e delle parti decorative installati sui loculi, cellette, nicchie dati in concessione.

Art. 52

Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n°285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi tali casi, la concessione viene revocata dal Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura, rimanendo a carico

dell'Amministrazione Comunale le relative spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.

3. L'atto di revoca della concessione dovrà essere notificato al concessionario almeno 30 giorni prima dalla data fissata per la traslazione delle salme o, qualora non si conosca il concessionario, l'atto dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni.

4. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 53

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dall'art. 35;
- c) quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non ne hanno diritto;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) ed d) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili; in difetto, la diffida verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi cimiteriali.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri. Il Responsabile del Servizio, a sua volta adotterà i necessari provvedimenti in ordine ai manufatti e alle opere che restano nella piena disponibilità del Comune.

5. Nei citati casi di decadenza, nulla è dovuto per rimborso di spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

Art. 54

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, i concessionari e i loro successori aventi diritto potranno presentare domanda di rinnovo delle concessioni, con semplice richiesta scritta.

3. In caso di estinzione della famiglia, il rinnovo della concessione potrà essere rilasciato, su semplice richiesta scritta, a qualsiasi discendente entro il 6° grado, senza che quest'ultimo assuma la qualità di concessionario, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa.

5. Prima della scadenza del termine della concessione, tranne che gli interessati non abbiano già provveduto al rinnovo della stessa, questi ultimi possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

6. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla relativa collocazione, attivando la procedura per le estumulazioni ordinarie di cui all'art. 31 del presente regolamento.

7. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune e del cimitero l'elenco delle concessioni che vanno a scadenza nell'anno solare. L'avviso di scadenza sarà comunicato agli interessati.

Art. 55
Cambio di tombe private

1. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il Comune può consentire il cambio di una tomba privata con un'altra tomba privata, alle seguenti condizioni:
 - la tomba privata in concessione deve essere oggetto di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto;
 - il cambio deve essere motivato da particolari esigenze e non deve contrastare con gli interessi più generali di gestione del Cimitero.
2. Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile del servizio.

TITOLO VII
LAVORI NEL CIMITERO

Art. 56
Accesso al cimitero e divieti

1. Per l'esecuzione di lavori e manutenzioni nell'area del cimitero e per la posa in opera di cippi, lastre di marmo e accessori, che non siano riservate al Comune direttamente o per effetto di affidamento a terzi, gli interessati si avvalgono dell'opera di privati imprenditori aventi i requisiti di legge, a loro libera scelta, nelle modalità e nei termini prescritti dalla normativa vigente.
2. A tal fine, gli interessati debbono presentare al Responsabile dei Servizi cimiteriali domanda in carta semplice, controfirmata dal privato imprenditore designato per l'esecuzione dell'opera e corredata di certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività da svolgere, del codice fiscale e/o della partita IVA, del DURC, delle ricevute di pagamento degli importi dovuti, nonché della documentazione prevista dal D. Lvo. 81/2008.
3. Sui provvedimenti autorizzatori, sarà specificato il divieto tassativo di sospendere i lavori e di utilizzare personale estraneo all'impresa designata, l'obbligo di sistemare il cantiere prima dei giorni festivi e delle ricorrenze funebri e quant'altro necessario a tutela del decoro e della tranquillità del Cimitero.
4. Nessun lavoro può avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali e del versamento degli importi dovuti.
5. Anche per eventuali lavori di ordinaria manutenzione è necessaria l'autorizzazione del Comune; l'autorizzazione, con l'indicazione dell'impresa incaricata, viene rilasciata e comunicata, di ufficio, dal Responsabile dei Servizi funebri e cimiteriali al custode del Cimitero il quale permetterà l'ingresso per l'esecuzione dei lavori autorizzati.
6. Il Comune, attraverso il competente Responsabile, provvederà al controllo periodico della sussistenza dei requisiti in capo alle imprese autorizzate ai lavori nel cimitero comunale.
7. E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
9. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
10. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere volta a volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 57
Responsabilità e orario di lavoro

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi Funebri e Cimiteriali e da questi comunicato al concessionario.
3. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dei Servizi Funebri e Cimiteriali.

Art. 58

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Sindaco con apposita ordinanza detterà le istruzioni di comportamento.
2. Nel periodo indicato dalla predetta ordinanza, le imprese devono sospendere i lavori e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi.

Art. 59

Vigilanza

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla sulla regolare esecuzione delle opere, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti previsti dalla legge.

Art.60

Sanzioni

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco sarà punito con una sanzione amministrativa da euro 200 a euro 800, oltre alla messa in pristino.
2. I lavori in difformità dall'autorizzazione saranno sanzionati con sanzione da euro 200 a euro 400, oltre all'adeguamento al provvedimento autorizzato.

Art. 61

Esecuzioni d'ufficio

1. Qualora gli interessati non eseguano, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi come per legge.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

TITOLO VIII PERSONALE DIPENDENTE

Art. 62

Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio Lavori pubblici/Area Tecnico manutentiva è il responsabile dei servizi funebri e cimiteriali e di polizia mortuaria, fatte salve le competenze del servizio di vigilanza.
2. Esso attende a tutta l'attività dei servizi, in conformità delle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90 ed in ogni altra disposizione di legge in materia.
3. Sono compiti specifici del Responsabile gli adempimenti prescritti dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, la vigilanza sul personale dipendente preposto ai servizi stessi, sulle operazioni di tumulazione e inumazione, estumulazione ed esumazione, sulle concessioni di sepolture private individuali e in generale sui servizi, all'interno del cimitero.
4. Per l'assolvimento di tali compiti è coadiuvato dal personale dipendente in organico.

Art. 63

Necroforo/custode cimiteriale

1. Le funzioni di necroforo e custode del cimitero possono essere assolte con dipendente comunale il quale:
 - a) in qualità di necroforo, assolve ai servizi interni del cimitero e principalmente alla deposizione del feretro nelle rispettive sepolture, alle esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, all'assistenza ai medici legali durante l'espletamento di esami autoptici o riscontri diagnostici e a quant'altro stabilito nel mansionario comunale;
 - b) in qualità di custode, assolve al servizio di apertura e chiusura del cimitero, con custodia delle chiavi e dei materiali ed attrezzi posti al servizio dello stesso, di ricezione delle salme, alla vigilanza degli ingressi, al controllo dei veicoli autorizzati all'accesso, alla vigilanza ed al controllo delle infrastrutture cimiteriali, onde evitare situazioni di pericolo alle persone, furti, danni, ecc.. Il custode del cimitero è, inoltre, incaricato di:
 - 1) adempimenti di cui all'art. 52 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - 2) tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e l'immediata strada di accesso;
 - 3) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma con riguardo allo scolo delle acque piovane;
 - 4) tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno del Cimitero, sue adiacenze e lungo le strade di accesso;
 - 5) sorvegliare i cadaveri depositi nella camera mortuaria;
 - 6) presenziare alle operazioni di inumazione e esumazione, tumulazione, estumulazione e di trasferimento di salme da un loculo all'altro;
 - 7) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero scavate;
 - 8) vietare il collocamento di lapidi, iscrizioni e la esecuzione di qualsiasi lavoro, senza permesso scritto dell'Autorità comunale e denunciare qualunque manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
 - 9) prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, e al loro trasporto alla camera mortuaria o direttamente nelle fosse, per l'inumazione o nei loculi e nelle cappelle e/o edicole, per la tumulazione;
 - 10) prestarsi alla disinfezione dei locali, luoghi ed oggetti infetti dietro ordine dell'autorità comunale;
 - 11) di trovarsi presente nel cimitero nei giorni ed ore di apertura stabiliti;
 - 12) ogni altra operazione che rientri in generale in compiti di custodia.
2. Al dipendente di cui al precedente comma viene fornito, annualmente, appropriato vestiario, oltre al materiale di largo consumo quale tute da lavoro, camici monouso, guanti, ecc., atto ad assicurare

una migliore qualità del servizio, a tutela della salute del lavoratore ed in attuazione delle norme antinfortunistiche in vigore.

3. I compiti di cui ai commi precedenti possono essere affidati all'esterno.

Art. 64

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

2. Il personale di cui al comma precedente è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al detto dipendente è fatto divieto di :

- a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante che al di fuori l'orario di servizio;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 65

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, traslazioni, estumulazioni, ecc.) od una concessione, si intende agisca per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che eventualmente ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato, opportunamente notificata al Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 66

Tariffe per i servizi cimiteriali

1. Le tariffe per i servizi cimiteriali sono determinate con deliberazioni della Giunta comunale e aggiornati annualmente sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita.

Art. 67

Tariffe delle concessioni

1. Le concessioni sono disposte con l'applicazione della tariffa, stabilita da apposita delibera della Giunta Comunale, in vigore al momento della domanda di concessione.

2. La Giunta comunale può stabilire le modalità di pagamento delle tariffe di cui al precedente articolo, anche prevedendo pagamenti rateali purché non superiori a tre rate.

Art. 68

Disposizioni transitorie e di rinvio

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Con riferimento alla durata delle concessioni di loculi, edicole e cappelle in assenza di formale contratto, la decorrenza della concessione è fissata alla data dell'atto deliberativo di concessione ovvero dalla data del versamento del canone dovuto. In assenza dei detti atti, la durata della concessione è fissata alla data del decesso del concessionario del loculo ovvero del primo ospitante la cappella o l'edicola.

3. Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, le disposizioni regolamentari in materia, emanate nel tempo, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti di polizia mortuaria, di igiene e sanità e di pubblica sicurezza.

Art. 69

Norma transitoria ed efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad acquisizione di eseguibilità della deliberazione che lo approva.